



PESTE SUINA: BASTA INDUGI, IL RISCHIO È CONCRETO

“Sulla peste suina, purtroppo, il problema per la nostra regione, e non solo, non è se, ma quando: perché è molto probabile che, prima o poi, arriverà anche da noi e con effetti devastanti. Per questo servono, fin da subito, misure straordinarie per l’abbattimento dei cinghiali, come abbiamo già sollecitato in sede nazionale al governo.”

Il presidente di Confagricoltura Marche, Federico Castellucci, non le manda a dire. La incontrollata proliferazione, anche nella nostra regione, dei cinghiali, che si stanno rivelando i vettori privilegiati della peste suina, va arginata. Anche scontrandosi contro lobby influenti che hanno tutto l’interesse affinché nulla cambi. Perché il rischio è concreto anche per la nostra regione, dove si contano circa 110 mila suini, di cui il 20% allevati in forma intensiva.

Castellucci, la situazione è così grave da richiedere queste misure?

“Tristemente ed assolutamente sì. Basta nascondersi dietro ad un dito. È cronaca recente della diffusione della patologia in Piemonte e Liguria. L’infezione è micidiale e per un allevatore sarebbe una tragedia: sia se attacca direttamente l’allevamento, perché sarebbe una mattanza, sia che comunque venga registrata in zona, perché, a scopo preventivo, i maiali dovranno essere comunque abbattuti con risarcimenti, ovviamente, a tempi

lunguissimi, da parte dello Stato. Non solo: per restare nelle regioni del nord Italia coinvolte dal virus, in vaste zone sono state vietate le attività di caccia o pesca di qualsiasi specie, come pure la raccolta di funghi o tartufi, il trekking, la mountain biking e altre attività outdoor. Ed è stato fatto divieto di lasciare in libertà cani o altri animali domestici e di movimentazione degli animali da allevamento”.

Come si trasmette il virus?

“I capi malati, selvatici o allevati, trasmettono il virus con saliva, urine ed escrementi. Ma anche gli insetti e, soprattutto, le zecche sono pericolosi vettori; le carcasse di animali infetti conservano la loro virulenza per mesi anche durante le stagioni fredde. La contaminazione può anche essere indiretta attraverso oggetti contaminati. Il virus corre veloce ed in maniera subdola. Con un carico di bestiame infetto, dalla Liguria o dal Piemonte la peste suina si diffonderebbe in Sicilia in un paio di giorni; con l’abbigliamento infetto, un cacciatore che ha cacciato in Liguria o Piemonte diffonderebbe il virus al rientro nella propria zona di residenza. E questi casi sono lasciati al buon senso di chi dovrebbe scrupolosamente seguire le regole. Ma quali regole ci aspettiamo dai branchi di cinghiali selvatici che, sempre più numerosi e quindi affamati, per loro natura scorrazzano da nord a sud in tutto

SOMMARIO

APERTURA

- *Peste suina* pag. 1,2

ECONOMICO

- *Etichettatura di origine* pag. 3

- *Etichettatura ambientale degli imballaggi* pag. 4

- *Macellazione d’urgenza* pag. 4

LAVORO

- *Lavoratori autonomi occasionali* pag. 5,6

FISCALE

- *Green Pass, nuove regole* pag. 7,8

- *Covid sul lavoro* pag. 9,10

www.anconaconfagricoltura.it

www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- *Ideazione grafica e impaginazione:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- *Stampa:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall’U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



il territorio italiano in cerca di alimenti, senza frontiere e, diremmo oggi, senza Green Pass?”

Si sta perdendo tempo secondo lei?

“Non è più tempo di indugi, di convenzioni soltanto scritte, di buoni propositi che rimangono propositi. Non è più tempo di sapere e far finta di non sapere ciò che tutti sanno. Analisti e zoologi concordano nel sostenere che dietro la loro crescita esponenziale di cinghiali ci sono lobby molto influenti. Si ha notizia di allevamenti clandestini in produzione per ripopolare le mandrie a disposizione del tiro a segno o di alimentatori anonimi riempiti per favorire la presenza di ungulati selvatici”.

Insomma, tutto per favorire la caccia al cinghiale?

“Sì, perché la caccia al cinghiale non è uno sport, è un business. Tornare a casa dopo una battuta con dieci capi abbattuti o con cinquanta o cento

fa la differenza. Ma la peste suina, seppure annunciata, ora è anche nel nostro paese”.

Quali sono ad oggi le misure previste?

“È fatto monito dal Ministero della Salute, per tutto il territorio nazionale, di avvisare immediatamente i servizi veterinari, i carabinieri forestali o la polizia provinciale dell'eventuale rinvenimento di carcasse di cinghiali morti, anche se in avanzato stato di decomposizione.


Cosa servirebbe invece per arginare il fenomeno?

“Se il veicolo più probabile e pericoloso per la diffusione è il cinghiale selvatico, quale altro metodo preventivo potrà essere adottato se non una forte riduzione numerica dei soggetti potenziali diffusori? Non se ne abbiano gli ambientalisti, animalisti o cacciatori perché comunque provvederà la natura a determinare il numero di soggetti adeguato

alla potenzialità alimentare del territorio. Per un giusto periodo, senza che la burocrazia di ogni genere e tipo interferisca, sia data la reale possibilità a chi, formato per la caccia al cinghiale, possa intervenire e sarebbe anche auspicabile l'intervento di forze dell'ordine coadiuvate dagli “agricoltori formati”. Non vorrei apparire eccessivamente allarmista, ma mi verrebbe quasi da chiedere l'intervento di chi “fa il soldato in tempo di pace”. Forse possiamo ancora chiudere la porta prima che i nostri buoi scappino dalla stalla e se non potrà essere una porta, almeno mettiamoci un bel tavolaccio perché altrimenti non saranno buoi a scappare dalla stalla ma suini, morti, non verso il salumificio o macelleria ma verso un inceneritore. Sì, un inceneritore perché la peste suina non perdona”.

Francesco Cherubini

Peste Suina Africana: Ciclo di Trasmissione



ATTENZIONE

Milioni di maiali e cinghiali sono minacciati dalla Peste Suina Africana nei Paesi dell'Unione europea e nei Paesi terzi vicini.

Gli avanzi degli alimenti smaltiscili solo in contenitori chiusi.

SEI TURISTA?

NON portare con te carni e salumi di suino non certificati e smaltisci gli avanzi degli alimenti in contenitori chiusi.

SEI ESCURSIONISTA?

Se avvisti una carcassa di cinghiale avvisa subito l'Azienda Sanitaria Locale, i Carabinieri Forestali, le Forze dell'ordine.

SEI CACCIATORE?

NON portare carcasse di cinghiale. Informati sull'esistenza delle zone a rischio e adotta le misure igienico sanitarie per scarpe, vestiti, attrezzature, mezzi di trasporto.

SEI TRASPORTATORE?

Trasporti animali? Disinfetta il tuo camion prima di ogni carico.
In ogni caso, durante gli spostamenti, non lasciare avanzi di cibo in luoghi aperti.

SEI ALLEVATORE?

Se allevi in particolare suini, applica le misure di biosicurezza, evita il contatto con gli animali selvatici o con altri suini.

SEI VETERINARIO?

Fai attenzione ad ogni segnale di sospetto in allevamento o al macello. Non escludere a priori la diagnosi di Peste Suina Africana.



Per ogni informazione utile consulta in sito www.salute.gov.it


Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale
e dei farmaci veterinari

Etichettatura di origine: proroga al 31 dicembre 2022

Con la firma dei tre Ministri competenti il decreto che **proroga sino a tutto il 2022** il periodo sperimentale di adozione dell'obbligo di **etichettatura di origine di pasta di grano duro, riso, derivati del pomodoro e sughi, latte e prodotti lattiero caseari nonché carni suine trasformate**.

La proroga, che era stata richiesta al Ministro Patuanelli da Confagricoltura per i decreti relativi a tutti i prodotti sopra elencati, costituisce un importante provvedimento che consente di estendere per ulteriori dodici mesi la validità delle regole sinora vigenti. A seguire il testo del decreto

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico ed Il Ministro della salute, in data 28/12/2021 prot. Interno 0680636

Visto:
omissis

DECRETANO

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

- a) al **riso** come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006;
- b) alle **paste alimentari di grano duro** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.

187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001;

c) ai **derivati del pomodoro** di cui all'articolo 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016;

d) ai **sughi e salse preparate a base di pomodoro** (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) **con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto c).**

e) a **tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari** di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 2016, preimballati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano;

f) alle **carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, alle preparazioni di carni suine e ai prodotti a base di carne suina.**

2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Articolo 2 (Termine finale di efficacia del regime sperimentale)

1. È fissato al 31 dicembre 2022 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto dal

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante "Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro"; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante "Indicazione dell'origine, in etichetta, del riso"; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante "Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro"; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante "Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate" nonché dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori".

Etichettatura Ambientale degli imballaggi Proroga dei Termini in materia di transizione ecologica

Premesso che l'articolo 219 (Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio) d.lgs. 152/06 al punto 5 recita:

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione” ed al punto 5.1:

“Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare,

le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.”

Successivamente con il **D.L. 31-12-2020 n. 183 all'art.11** si prevedeva una proroga e letteralmente:

Proroga di termini in materia di transizione ecologica

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «**30 giugno 2022**»;

b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «**1° luglio 2022**».

2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il

Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.».

Quindi con “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.” Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2020, n. 323 all'

ART. 15 Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare

6. Fino al 30 giugno 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Macellazione d'Urgenza

Con la nota DGSAN del Ministero della Salute prot. 1632 del 20 gennaio 2022 ed il relativo modello 3 con la quale il Ministero della Salute, per armonizzare i controlli ufficiali, fornisce indicazioni operative da seguire in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

Il Ministero, infatti, precisa che a seguito di Audit comunitari avvenuti all'inizio del 2021, in merito alla valutazione dei sistemi di controllo della sicurezza alimentare applicati alla produzione e all'immissione

in commercio delle carni bovine non era garantito il rispetto della normativa europea. Infatti, il Regolamento (CE) n. 853/2004 prevede - all'allegato III, sez. I, cap. VI -il ricorso alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello solo nei casi in cui un animale, per il resto sano, abbia subito un evento di carattere traumatico tale da renderlo non idoneo al trasporto. Non sono, quindi, ammissibili alla macellazione di urgenza i bovini con “disturbi del metabolismo”,

contrariamente a quanto comunicato dallo stesso Ministero della Salute con circolare del 2006.

Nell'allegato della nota Ministeriale sono riportate le modalità operative relative a:

- visita ante-mortem;
- stordimento e iugulazione;
- trasporto al macello;
- controlli al macello e visita post mortem;
- bollatura sanitaria;
- commercializzazione delle carni.

Lavoratori autonomi occasionali: obbligo di comunicazione

art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021



La Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – si prevede che: “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun

lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

A seguire le prime indicazioni, della Direzione Centrale del Coordinamento Giuridico del Ministero del Lavoro, utili al corretto adempimento del suddetto obbligo.

Ambito di applicazione: soggetti interessati

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale **interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.** Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, **ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.** – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è

effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro”.

Tempistiche

L'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità di comunicazione

Secondo la disposizione in esame, l'obbligo di comunicazione, da effettuarsi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio **e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015** già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nel rispetto di tali modalità,

pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti. Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'**invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale**.

Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Contenuto della comunicazione

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento **antecedente all'inizio dell'attività del prestatore**.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di

inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all'impiego di lavoratori intermittenti, prevede che *“in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”*.

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Green Pass: le nuove regole

Da febbraio nuove regole e durata del Green Pass per attraversare le frontiere UE: Certificazione Verde valida 9 mesi, in Italia senza ulteriore tampone.

Dal 1° febbraio 2022 si torna alle regole ordinarie per gli ingressi in Italia per chi proviene da paesi UE, fino al 31 gennaio, infatti, anche chi era vaccinato o guarito doveva effettuare un test rapido nelle 24 ore precedenti l'arrivo, anche per viaggi all'interno della UE. Dunque, da martedì primo febbraio stop al tampone aggiuntivo.

La nuova Ordinanza

Il ritorno alle regole standard europee (basta in Green Pass base o il Super Green Pass per sbarcare da voli o navi provenienti da paesi Membri UE) è confermato da una nuova ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ingressi da Paesi UE

A partire dal 1° febbraio 2022 cessano di applicarsi le restrizioni introdotte con Ordinanza dello scorso 14 dicembre in relazione ai Paesi dell'Elenco C: da quella data, gli ingressi da tali Paesi potranno avvenire tramite esibizione di una qualsiasi delle Certificazioni Verdi (certificato vaccinale, certificato di guarigione oppure tampone) senza ulteriori tamponi o quarantene.

Corridoi Covid-free

Nella stessa ordinanza firmata il 27 gennaio vengono prorogate le misure relative ai "Corridoi turistici Covid-free" che vengono estesi

ad ulteriori destinazioni: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese. Con l'ordinanza si proroga fino al 30 giugno 2022 la validità delle regole specifiche per i corridoi turistici Covid-free.

Viaggi UE con Green Pass: nuove regole e durata

Il provvedimento regola più in generale le misure per gli arrivi dall'estero. Per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Unione Europea sarà sufficiente la Certificazione Verde Covid-19, che dalla stessa data avrà validità di 9 mesi ai fini dei viaggi nella UE. La validità di 270 del Green Pass riguarda dunque l'attraversamento delle frontiere intra-UE (in entrata ma anche in uscita dall'Italia). A livello UE, in base all'ultima Raccomandazione, cambia infine anche la validità dei tamponi rapidi, che scende a 24 ore.

La circolare non menziona la riduzione a sei mesi del Green Pass locale, né pone il caso di nuove distinzioni tra Certificazione rilasciata dopo guarigione o vaccino e dopo un tampone (nel qual caso, fino al 31 gennaio scattava anche la mini-quarantena di 5 giorni). Da qui l'interpretazione estensiva in base alla quale il riferimento alla validità della Certificazione UE è di 9 mesi anche per gli ingressi, a seguito di qualunque evento (tampone, guarigione o vaccino).

Regole di spostamento in Italia

La lista dei negozi senza Green Pass dal 1° febbraio

Tali nuove disposizioni europee non sono dunque in conflitto con le nuove regole nazionali, che entrano in vigore sempre il primo febbraio 2022: per l'accesso ai trasporti sul territorio nazionale e per una nutrita serie di attività socio-ricreative, nonché lavorative, è necessario il Super Green Pass, la cui durata scende a 180 giorni (6 mesi) per tutte le Certificazioni già attive o rilasciate dal 1° febbraio.

Nell'elenco sono presenti i **negozi di alimentari, igiene personale, farmacie e parafarmacie, sanitarie e ottici, negozi per acquisto di carburanti, di combustibili per il riscaldamento, di prodotti per animali. Disco verde anche per ingresso presso uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce.**

La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti: alimentare e prima necessità; sanitario; veterinario; di giustizia; di sicurezza personale.

Nel dettaglio, restano aperte le attività legate a:

- esigenze alimentari e di prima necessità (accesso alle attività di vendita al dettaglio in ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari;

commercio al dettaglio di prodotti surgelati; commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio

di materiale per ottica; commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento);
 - esigenze di salute, (accesso per approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura);
 - esigenze di sicurezza (accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, di prevenzione e repressione degli

illeciti);
 - esigenze di giustizia (accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce o per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata).

Estratto da www.pmi.it



Covid sul lavoro: Super Green Pass e quarantena

Con il nuovo anno cambiano le **regole Covid** per il mondo del **lavoro**, soprattutto su due fronti: il **Super Green Pass** obbligatorio dal 15 febbraio per tutti i lavoratori con almeno 50 anni e la **quarantena** più flessibile per chi ha copertura vaccinale completa o terza dose da meno di quattro mesi.

Super Green Pass over 50

Decreto Covid: obbligo vaccinale sopra i 50 anni

5 Gennaio 2022 L'obbligo di Green Pass rafforzato scatta il **15 febbraio** e riguarda i lavoratori che hanno compiuto 50 anni (si attendono i dettagli e le istruzioni operative), mentre fino a quella data continua a essere utilizzabile il Green Pass ordinario, indipendentemente dall'età. Superata la data indicata, per potersi recare a lavoro gli over 50 dovranno essere in possesso della Certificazione ottenuta dopo essersi vaccinati o essere guariti dal Covid. Sopra questa soglia di età, il tampone non basta più. La scadenza rende possibile l'effettuazione per tempo del vaccino, che richiede 14 giorni dalla prima dose per il rilascio di un Super Green Pass. In pratica, entro il primo febbraio i lavoratori devono fare almeno la prima dose di vaccino.

- Il lavoratore over 50 sprovvisto della necessaria certificazione (o di regolare esenzione per comprovati motivi medici, con attestato ASL) viene **sospeso senza stipendio**, ma evita

le sanzioni disciplinari e mantiene diritto alla conservazione del posto di lavoro. L'impresa, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, può procedere con la **sostituzione** del lavoratore sospeso con contratti da dieci giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

- Chi aggira l'obbligo presentandosi al lavoro senza Super Green Pass rischia una **multa** da 600 a 1.500 euro.

- Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti che godono di esenzione accertata ad **altra mansione**, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

Obbligo vaccinale agli ultracinquantenni dall'8 gennaio

Si attendono eventuali chiarimenti sullo **smart working**, che al momento è escluso dall'obbligo di Green Pass sul lavoro, ma la cui disciplina dovrà coordinarsi con il nuovo obbligo di vaccinazione per tutti gli over 50, indipendentemente dal fatto che lavorino o meno.

Lavoratori con obbligo di vaccino

Ci sono **categorie** specifiche di lavoratori per le quali è previsto un nuovo obbligo vaccinale. Dopo il **personale sanitario** e amministrativo degli ospedali, delle scuole, delle RSA (residenze per anziani) e le forze dell'ordine, si è aggiunto il personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli

istituti tecnici superiori. Sempre fino al 15 giugno 2022.

L'obbligo non riguarda gli studenti, che continuano a entrare con Green Pass semplice.

Quarantena nuove regole

Quarantena: la Circolare del Ministero con le nuove regole

31 Dicembre 2021 Per la quarantena, le regole sono già cambiate. A modificarle è intervenuto il decreto 229/2021, in base al quale dal 31 dicembre 2021 non devono farla coloro che hanno completato il ciclo primario o ricevuto il booster/ richiamo (terza dose) da meno di quattro mesi. Niente quarantena preventiva nemmeno per i guariti dal Covid, sempre per 120 giorni. Questa norma impatta anche sull'organizzazione del lavoro, perché non crea assenze in caso di contratto stretto con un positivo al Covid, riducendo il numero dei lavoratori che devono isolarsi pur non essendo positivi al Covid.

Covid, nuove regole dal 10 gennaio

In caso di **contatto stretto** con una persona positiva, i vaccinati o guariti da meno di 120 giorni possono lavorare con **mascherina FFP2** per dieci giorni e rispettare un regime di auto-sorveglianza che impone il tampone alla prima comparsa di sintomi riconducibili al Covid, e comunque al quinto giorno dopo l'esposizione (se il tampone è negativo, ha termine il periodo di auto-sorveglianza). Chi invece ha

fatto il vaccino o è guarito da più di quattro mesi, se ha il Green Pass rafforzato deve fare una **quarantena di 5 giorni**, con test finale. Infine, **10 giorni** di quarantena seguiti dal tampone per i non vaccinati.

Attenzione: dal primo gennaio 2022 la quarantena non è più equiparata alla malattia, la misura prevista nel 2020 e 2021 non è stata rifinanziata.

Regioni in zona gialla dove serve il Super Green Pass e per quali attività.

Dal **10 gennaio**, quasi tutta l'Italia finisce in **zona gialla**: restano fuori solo Molise, Puglia, Sardegna, Basilicata, Umbria e Campania. Le ordinanze sono arrivate dopo la cabina di regia che ha valuta il **monitoraggio** settimanale dell'ISS (Istituto superiore di sanità).

Dal 5 Gennaio 2022, quindi, sono entrate in vigore nuove regole e le limitazioni legate al Super Green Pass in base agli ultimi due decreti di Governo, a cui fanno subito seguito le altre novità previste dall'ultimo provvedimento dell'Esecutivo Draghi contro il rischio Coronavirus, che ha istituito l'obbligo vaccinale per gli over 50 dall'8 gennaio al 15 giugno 2022, il Super Green Pass al lavoro per tutti gli ultracinquantenni e l'estensione della Certificazione Verde Covid (Green Pass base) a nuovi ambiti sociali e produttivi, alcuni dal 20 gennaio (servizi alla persona) ed altri dal primo febbraio (negozi, banche e Poste).

Regioni in zona gialla

I nuovi ingressi dovrebbero essere Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta, unendosi a Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria (che sfiora la fascia arancione), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Marche, Lazio, Calabria (che potrebbe arrivare presto in zona arancione) e Sicilia. A rischio zona gialla, dalla settimana successiva, anche Umbria e Campania.

Se in termini di **regole** e restrizioni non esistono più differenze con la zona bianca, i nuovi numeri segnano un preoccupante campanello di allarme per quanto concerne i **ricoveri Covid** in terapia intensiva e di quelli nei reparti ordinari. I contagi sono talmente aumentati che il Governo ha deciso nel frattempo di prevedere anche **l'obbligo vaccinale** dai 50 anni in su, con entrata in vigore immediata, e l'estensione della Certificazione Verde da vaccino o guarigione anche per gli ambienti di lavoro a partire da questa soglia anagrafica, dal 15 febbraio.

Super Green Pass dal 10 gennaio

31 Dicembre 2021 In base al DL 229/2021 si estende – fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – l'obbligo di **Super Green Pass** anche in zona bianca e gialla, dal **10 gennaio 2022**, a tutte le **attività** per le quali in precedenza era previsto solo in zona arancione, per cui si vanno ad assottigliare sempre di più i confini tra fasce e zone di

colore, in quanto a limitazioni. Ecco le nuove attività che richiedono la Certificazione da vaccino o guarigione da lunedì 10 gennaio:

- piscine al chiuso, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- centri benessere al chiuso;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia) al chiuso;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Quarantena: le nuove regole

31 Dicembre 2021 Il **Decreto Legge** 30 dicembre 2021, n. 229 (leggi il testo in pdf) estende l'obbligo di Green Pass Rafforzato, sempre dal 10 gennaio 2022, anche ai seguenti contesti:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- mezzi di trasporto.

N.B. Dall'8 gennaio 2022 tutti gli ultracinquantenni sono comunque tenuti a rispettare l'obbligo vaccinale, in qualunque contesto. A prescindere da quelli specifici sopra indicati.

Tratto da di Redazione PMI.it



CALENDARIO METEO DELLE CIPOLLE ANNO 2022

Gennaio	<i>1^ decade</i>	VARIABILE – NUVOLOSO – NEBBIA
	<i>2^ decade</i>	PIOGGIA – FREDDO – NEVE
	<i>3^ decade</i>	FREDDO – PIOGGIA – NEVE

Febbraio	<i>1^ decade</i>	FREDDO – NEVE – GELATE
	<i>2^ decade</i>	FREDDO – NEBBIA – NEVE
	<i>3^ decade</i>	SERENO – PIOGGIA – VARIABILE

Marzo	<i>1^ decade</i>	NEVE – PIOGGIA – FREDDO
	<i>2^ decade</i>	PIOGGIA – VARIABILE – NEVE
	<i>3^ decade</i>	SERENO – GELATE – PIOGGIA

Aprile	<i>1^ decade</i>	PIOGGIA – PRIMAVERA – SERENO
	<i>2^ decade</i>	GELATE – SERENO – VARIABILE
	<i>3^ decade</i>	SOLE – TEMP. in AUMENTO – PIOGGIA

Maggio	<i>1^ decade</i>	PIOGGIA – VARIABILE – TEMPORALI
	<i>2^ decade</i>	SOLE – VENTO – VARIABILE
	<i>3^ decade</i>	SOLE – CALDO – SERENO

Giugno	<i>1^ decade</i>	CALDO – SOLE – GRANDINE
	<i>2^ decade</i>	NUVOLOSO – CALDO – SOLE
	<i>3^ decade</i>	CALLDO – SOLE – AFOSO

Elaborato da Alfio Lillini